

# **BGer 1C\_154/2010 vom 18. März 2010**

Bundesgericht, 2010-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_154\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_154_2010)

FR: TF 1C\_154/2010 du 18 mars 2010

IT: TF 1C\_154/2010 del 18 marzo 2010

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 135 III 483 consid. 1).

### **E. 1.2**

La tempestività del gravame (art. 48 cpv. 3 in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF ) e la legittimazione del ricorrente ( art. 89 cpv. 1 LTF ) sono pacifiche. In ambito pianificatorio è dato il ricorso in materia di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ; DTF 135 II 30 consid. 1.1).

### **E. 1.3**

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). In concreto è manifesto che l'atto di ricorso, che si limita semplicemente, con una riga, a chiedere il cambiamento di attribuzione del fondo dalla zona edificabile a quella agricola, senza confrontarsi del tutto con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza del Tribunale di espropriazione, è palesemente inammissibile per carenza di motivazione. Esso sarebbe inoltre chiaramente infondato anche nel merito.

### **E. 2.1**

L'art. 39 cpv. 2 della legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996 (LSt) recita che le decisioni del Tribunale di espropriazione - impregiudicata la questione di sapere se lo stesso sia un tribunale superiore ai sensi dell' art. 86 cpv. 2 LTF e se in caso di risposta negativa il Tribunale amministrativo avrebbe dovuto ammettere direttamente la propria competenza sulla base di questa norma - sono definitive: la legge non prevede quindi un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 60 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm), che ha dichiarato irricevibile il gravame per difetto di competenza (art. 2 LPamm).

### **E. 2.2**

Detta conclusione nel caso in esame non è tuttavia corretta. Contrariamente a quanto espressamente stabilito nella decisione del Tribunale di espropriazione, senza addurre alcuna spiegazione al riguardo il Tribunale amministrativo si fonda sull'errata premessa che sarebbe applicabile la LSt e non la LPT: si è infatti in presenza di una contestata attribuzione parziale di un fondo alla zona edificabile o, semmai, di una sua impugnazione tardiva o di un'implicita richiesta di modifica del piano regolatore comunale ai sensi dell' art. 21 LPT . In effetti, come ritenuto dal Tribunale di espropriazione, le critiche del ricorrente sono dirette non tanto contro i valori di stima, stabiliti nel quadro degli aggiornamenti particolari (art. 8 LSt), bensì contro l'attribuzione rispettivamente il mantenimento del suo fondo alla zona edificabile anziché a quella agricola, ciò che

comporterebbe una diminuzione del suo valore e pertanto della sua stima (cfr. al riguardo gli art. 10 segg. e 15 segg. LSt). In siffatte evenienze, la competenza del Tribunale amministrativo sarebbe di massima data. Pertanto, rettamente, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, poiché non diretto contro una decisione del Consiglio di Stato d'approvazione del piano regolatore (vedi art. 34, 35, 37 e 38 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990). Per evidenti motivi di economia procedurale, non si giustifica comunque di rinviare la causa al Tribunale amministrativo che, in assenza di una decisione governativa, non potrebbe esaminare il ricorso nel merito.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Viste le particolarità della fattispecie si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.